



Università Agraria di Tarquinia
Provincia di Viterbo

Regolamento Fida Pascolo

REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO SUI TERRENI DI DEMANIO CIVICO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Articolo 1

1. L'Università Agraria – d'ora in poi Ente - stabilisce anno per anno, con deliberazione della Giunta Esecutiva, le sezioni boschive nelle quali sarà possibile svolgere la fida pascolo ed il numero di capi da immettere all'interno del bosco, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pascolivo dell'Ente.
2. Viene in linea generale ammesso al pascolo bestiame di proprietà di allevatori utenti dell'Ente, fatta salva la deroga di cui all'art. 13 comma 2.
3. Il presente Regolamento non si applica al pascolo ovino sui terreni agricoli dell'Ente oggetto di concessione laddove i medesimi vengono periodicamente e saltuariamente destinati ad erbaio in ragione dell'esigenza di precludere il depauperamento dei terreni nonché in ossequio al criterio di rotazione delle colture.

Articolo 2

1. Sono ammessi alla fida pascolo nelle sezioni boschive dell'Ente bovini ed equidi.
2. Possono pascolare contemporaneamente all'interno dello stesso comparto bestiame bovino ed equide ferme restando le prescrizioni contemplate dal Piano Pascolivo.

Articolo 3

1. Il bestiame da fidare deve essere sempre identificabile da parte del personale dell'Ente e dal personale degli enti preposti all'attività di controllo.
2. Al fine di garantire un riconoscimento immediato degli animali oggetto di fida, oltre i mezzi di identificazione contemplati dalle disposizioni normative vigenti, in particolare per i bovini l'identificativo auricolare, sono prescritti:

Per i bovini:

- marchio a fuoco padronale sulla spalla sinistra indicante appunto la proprietà;
- marchio a fuoco sulla coscia destra indicante l'anno di marchiatura;
- marchio a fuoco sulla coscia sinistra indicante il numero progressivo di marchiatura;

3. Per l'introduzione nei comparti di pascolo di animali giovani non ancora marchiati con le modalità di cui al comma 2, il proprietario fidante è tenuto a produrre, precedentemente all'immissione, copia del passaporto di ogni animale fidato e non marchiato nonché ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente ai fini dell'identificazione degli animali fidati.

4. Per gli equidi, in particolari per i cavalli, l'identificazione dovrà avvenire mediante apposizione del marchio padronale a fuoco sulla regione mascellare o sulla spalla o sulla coscia sinistra. Il proprietario è tenuto inoltre a produrre, precedentemente

all'introduzione degli equidi nel comparto di pascolo assegnato, copia del passaporto di identità di ogni capo immesso nel comparto pascolivo.

5. L'Ente si riserva tuttavia di poter ammettere al pascolo bestiame già marchiato con marchio diversamente collocato purché ogni animale possa essere in ogni caso correttamente identificato.

6. La marchiatura a fuoco può essere sostituita con altri validi sistemi di identificazione che non procurino sofferenze inutili all'animale (es. marchiatura con azoto liquido); tuttavia ogni diversa valida modalità di marchiatura del bestiame dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente.

7. Ogni proprietario è tenuto ad effettuare una adeguata vigilanza sul bestiame introdotto nei comparti pascolivi dell'Ente.

8. Il personale del Servizio Aziendale incaricato della sorveglianza è tenuto a comunicare tempestivamente ai competenti uffici dell'Ente e al Servizio Veterinario della ASL eventuali situazioni di difformità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al fine di predisporre i provvedimenti prescrittivi e sanzionatori ricorrenti.

Articolo 4

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli utenti richiedenti dovranno comunicare al Servizio Aziendale dell'Ente l'elenco del bestiame che intendono fidare indicante altresì il numero dei capi, le specie e gli estremi dell'identificativo auricolare e del marchio a fuoco, elementi fondamentali per il riconoscimento del bestiame all'interno dei boschi.

2. Contemporaneamente alla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'utente dovrà rendere altresì la dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento e provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento, di un terzo dell'importo totale del canone di fida.

Articolo 5

1. Se il bestiame da introdurre all'interno del bosco supera il limite massimo del carico sostenibile stabilito dal Piano Pascolivo dell'Ente per ogni comparto di pascolo, l'allevatore dovrà diminuire il numero dei capi sia bovini e/o equini.

2. Gli allevatori che intendono immettere bovini ed equidi nei comparti di pascolo dell'Ente sono tenuti a prendere preventivamente visione del presente Regolamento.

3. Gli allevatori di cui al comma 2 sono inoltre tenuti al preventivo controllo delle recinzioni del comparto di pascolo assegnato dando immediata comunicazione di eventuali rotture riscontrate al personale dell'Ente affinché provveda alle opportune riparazioni; l'obbligo di vigilanza sullo stato delle recinzioni permane a carico dei fidanti per tutto il periodo di durata della fida pascolo, laddove i medesimi sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali rotture delle recinzioni al personale dell'Ente.

4. In caso di sconfinamento del bestiame dal comparto di pascolo, il recupero è a carico e sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'allevatore fidante: in caso di

mancato recupero, l'Ente provvederà in via sostitutiva al recupero del bestiame mediante il proprio personale addebitando le relative spese.

5. Il proprietario del bestiame assume in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad eventuali danni cagionati dagli animali in fida, salvo il danno sia oggettivamente imputabile a negligenza dell'Ente.

Articolo 6

1. Entro il termine di cui all'art. 4 comma 1, e in ogni caso non oltre il termine del 30 settembre di ogni anno, gli allevatori dovranno rendere attestazione anche in forma cumulativa con la quale dichiarino:

- di aver preso visione del presente Regolamento;
- di aver controllato le recinzioni del comparto di pascolo assegnato dando immediata comunicazione di eventuali rotture riscontrate al personale dell'Ente affinché provveda alle opportune riparazioni;
- di provvedere ad una vigilanza costante sullo stato delle recinzioni segnalando eventuali rotture al personale dell'Ente anche nel corso della fida pascolo;
- di assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dal comparto di pascolo assegnato e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;
- di impegnarsi a rifondere le spese qualora in ipotesi di mancato recupero del bestiame in fuga, provveda l'Ente al recupero con il proprio personale in via sostitutiva;
- di assumere piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali e cose, salvo il danno sia oggettivamente imputabile a negligenza dell'Ente;
- di impegnarsi al pagamento del saldo del canone di fida entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Articolo 7

1. L'Ente si riserva di valutare tutte le richieste inoltrate per la fida, al fine di poter assegnare equamente i comparti pascolivi in base al numero dei capi che ciascun allevatore ha dichiarato di voler immettere al pascolo.

Articolo 8

1. La fida pascolo ha inizio il **1 ottobre di ogni anno e dura sino al 24 giugno**, salvo proroga richiesta dagli allevatori e concessa dall'Ente per ulteriori trenta giorni.

Articolo 9

1. Al momento della immissione del bestiame nella sezione boschiva assegnata da parte degli allevatori, l'Ente verificherà con il proprio personale dipendente che il numero dei capi dichiarati al momento della domanda di ammissione corrisponda al numero dei capi effettivamente presenti in bosco al momento della verifica.

Articolo 10

1. Ogni anno la Giunta Esecutiva determina con proprio provvedimento i prezzi per capo bovino o equino da immettere in fida.
2. La Giunta Esecutiva con proprio provvedimento contemplerà agevolazioni a favore di allevatori che conducono l'attività zootecnica in regime biologico.
3. Gli utenti dovranno versare 1/3 (un terzo) del canone di fida al momento della prenotazione del bestiame, mentre il saldo dovrà essere versato all'Ente entro il successivo 30 aprile di ogni anno.

Articolo 11

1. La "mezza fida" sarà ammessa dal 15 febbraio di ogni anno, previa comunicazione all'Ente entro il quindici di settembre dell'anno precedente.
2. L'Ente con deliberazione della Giunta Esecutiva determinerà il compenso che l'utente dovrà versare per ogni singolo capo che affiderà al pascolo.
3. La "mezza fida" decorre dal 15 febbraio di ogni anno fino al 24 giugno salvo proroga richiesta dagli allevatori per ulteriori trenta giorni se concessa dall'Ente.

Articolo 12

1. Ogni allevatore utente potrà fidare fino ad un massimo di capi di bestiame nei limiti dei valori di carico sostenibile con foraggio stabiliti dal Piano Pascolivo per ogni singolo comparto di pascolo.

Articolo 13

1. Qualora il bestiame immesso al pascolo dagli allevatori sia in numero inferiore al carico massimo di UBA sostenibile stabilito dal Piano Pascolivo dell'Ente, l'Università Agraria potrà ammettere al pascolo anche il bestiame di nuovi allevatori purchè rivestano la qualità di utente dell'Ente.
2. In via eccezionale la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento può autorizzare l'introduzione di bestiame di allevatori non utenti nei comparti di pascolo qualora

sussista carenza di richieste da parte di allevatori utenti ed il carico di UBA effettivo sia sensibilmente inferiore al carico sostenibile stabilito dal Piano Pascolivo.

Articolo 14

1. L'Amministrazione dell'Ente mediante il proprio personale dipendente effettuerà controlli sul bestiame immesso nei comparti di pascolo al fine di evitare frodi e danni all'Ente.
2. Viene demandata al personale del Servizio Aziendale dell'Ente la vigilanza sulla corretta gestione del bestiame nei comparti di pascolo da parte degli allevatori.
3. Ogni anomalia riscontrata dal personale di cui al comma 2 nel corso dell'attività di vigilanza sulla corretta gestione dell'attività pascoliva dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente.

Articolo 15

1. L'allevatore che immetterà abusivamente al pascolo bestiame non denunciato o non di proprietà, verrà sanzionato mediante applicazione di una penale di €100,00 a capo da incamerare con le modalità di cui al successivo art. 16 comma 2, fatto salvo l'allontanamento immediato del bestiame immesso abusivamente nel comparto di pascolo.
2. In ogni caso è fatto assoluto divieto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 Regolamento Regionale 18.04.2005 n. 7, di introdurre bestiame presso le sezioni boschive assoggettate al taglio per un periodo di sei anni a decorrere dalla fine delle operazioni di taglio.

Articolo 16

1. Gli allevatori fidanti sono tenuti a produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni recati a terzi provocati dal proprio bestiame a persone, animali e cose.
2. Gli allevatori di cui al comma 1, prima di immettere il bestiame nel comparto di pascolo assegnato, sono tenuti a versare presso la Tesoreria dell'Ente, deposito cauzionale determinato in €200,00, a garanzia della corretta gestione degli animali in "fida pascolo".
3. Ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento nonché a quelle imposte dal Piano Pascolivo dell'Ente verrà sanzionata, fatta salva l'ipotesi di danni coperti dalla garanzia di cui al precedente comma 1, mediante applicazione, per la casistica espressamente disciplinata dal presente Regolamento, della penale di cui all'art. 15 comma 1 da decurtare dall'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma fino a concorrenza dell'importo versato.
4. Qualora la violazione implichi l'applicazione di una penale di entità superiore al valore della cauzione versata, la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento potrà

disporre revoca della fida pascolo a carico dell'allevatore trasgressore e conseguente allontanamento immediato del bestiame, fatto salvo il pagamento dell'eccedenza dell'importo della penale da parte del medesimo allevatore.

5. Di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento nonché a quelle imposte dal Piano Pascolivo dell'Ente, viene data comunicazione al personale del locale Comando del Corpo Forestale dello Stato per l'applicazione delle sanzioni imposte dal caso di specie.

Articolo 17

1. L'Ente si riserva di individuare e destinare al pascolo, nei limiti delle prescrizioni del Piano Pascolivo, nuovi terreni di demanio civico a vocazione pascoliva attualmente non utilizzati in tal senso, previa realizzazione di chiudende.

Articolo 18

1. Ai fini dell'introduzione del bestiame nei comparti di pascolo, gli animali e gli allevamenti da cui i medesimi provengono debbono essere in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni prescritte dalla legge.

2. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare.

3. L'Autorità Sanitaria, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, può disporre provvedimenti contingibili ed urgenti che possano limitare in tutto o in parte la fida pascolo.

4. L'Ente, a proprio insindacabile giudizio e al fine di preservare il patrimonio zootecnico dalla introduzione di forme morbose trasmissibili, può richiedere di effettuare ulteriori esami sugli animali oltre quelli obbligatoriamente richiesti. L'onere di tali esami è a carico dei proprietari degli animali che dovranno anche produrre la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL.

Articolo 19

1. Gli allevatori potranno immettere nei pascoli gestiti dall'Ente esclusivamente tori o torelli riconosciuti dall'Associazione di Razza, iscritti al libro genealogico della razza di appartenenza e con regolare abilitazione alla monta.

2. L'Ente può riservarsi in via esclusiva di mettere a disposizione dei fidanti uno o più tori con regolare abilitazione alla monta.

3. I riproduttori potranno essere immessi nei comparti di pascolo da parte degli allevatori a decorrere dal 15 febbraio di ogni anno previa autorizzazione demandata alla Giunta Esecutiva dell'Ente che si riserva di richiedere la produzione di idonea documentazione attestante l'abilitazione alla monta.

4. Nei pascoli comuni possono essere ammessi tori appartenenti alle razze, oltre quella Maremmana, già introdotte dall'Ente nel proprio allevamento.
5. E' fatto assoluto divieto di introdurre nei compartimenti pascolivi dell'Ente bovini maschi in età puberale che non possiedano i requisiti di cui ai commi 1 e 4.
6. Gli allevatori che non rispetteranno le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno ritenuti responsabili di danni eventualmente causati a persone, animali e cose.
7. Il bestiame bovino non regolarmente iscritto al libro genealogico della razza di cui al comma 1 e/o non riconosciuto dall'Associazione di Razza verrà immediatamente allontanato dal pascolo a cura dei proprietari sotto la vigilanza del personale dell'Ente.

Articolo 20

1. Gli stalloni non possono in via ordinaria essere ammessi nei compartimenti di pascolo.
2. Gli allevatori utenti che immetteranno abusivamente stalloni nei compartimenti di pascolo saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali arrecati a persone, animali e cose.
3. Gli stalloni introdotti abusivamente nei compartimenti di pascolo dovranno essere immediatamente allontanati a cura dei proprietari.
4. L'Ente si riserva di mettere a disposizione dei fidanti uno o più stalloni idonei per la riproduzione con modalità da demandarsi alla Giunta Esecutiva.
5. Tuttavia, qualora l'Ente non sia in disponibilità di uno o più stalloni per la riproduzione, la Giunta Esecutiva può autorizzare con proprio provvedimento, su istanza dell'interessato, l'ingresso nei compartimenti di pascolo di uno o più stalloni in regola con gli adempimenti imposti dalla profilassi sanitaria e idonei per la riproduzione.
6. E' fatto in ogni caso divieto di introdurre nei pascoli stalloni non riconosciuti dall'Associazione di tutela della Razza Maremmana (ANAM).

Articolo 21

1. Gli equidi prima di essere immessi all'interno del bosco, dovranno essere sferrati.
2. Gli allevatori che non rispetteranno detta prescrizione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali che il proprio bestiame arrecherà a persone, animali e cose.
3. Contestualmente gli equidi saranno allontanati dai boschi da parte del proprietario e sotto la vigilanza del personale dell'Ente.

Articolo 22

1. Il bestiame bovino ed equide, nel corso degli spostamenti, dovrà essere trasportato con mezzi idonei che rispondano a specifici requisiti e standards imposti dalla vigente normativa in materia.

2. Gli animali saranno introdotti nei comparti pascolivi dell'Ente, in particolare se pascoli comuni, solo se scortati dalle certificazioni di trasporto previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 23

1. Il bestiame viene immesso alla fida sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei proprietari fidanti che pertanto sono tenuti ad esercitare una attività di vigilanza costante sui propri animali rispondendone in caso di danni arrecati a terzi.

2. Gli allevatori titolari delle mandrie di bestiame introdotte nei comparti pascolivi dell'Ente assumono in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine alle infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività di pascolo in violazione del presente Regolamento e delle prescrizioni del Piano Pascolivo.

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore, a seguito di adozione da parte dell'Ente, contestualmente all'approvazione del Piano Pascolivo da parte della competente Area regionale.

Al fine di garantire la possibilità per gli allevatori fidanti di conformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento viene accordato a favore dei medesimi per l'immissione del proprio bestiame nei comparti di pascolo dell'Ente il termine del 30 settembre 2007 affinché provvedano agli adempimenti finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione.

L'applicazione del presente Regolamento da parte dell'Ente in ordine alle Tenute di Ancarano e Poggio Tondo (comparti di pascolo Fontana dei Briganti – Le Piane Nord – Le Piane Sud – Perazzeta MR – Callara – Quarto della Buca – Fiorita - Poggio Tondo - Fontana Lea – Mandriola dei Cavalli e Poggio del Forno) - i cui terreni sono attualmente detenuti di fatto dall'Università Agraria di Monte Romano - rimane condizionata al conseguimento del materiale possesso dei fondi da parte di questo Ente e alla effettiva fruizione da parte dell'utenza dei comparti di pascolo identificati dal Piano Pascolivo in considerazione delle decisioni del Tribunale di Civitavecchia – Sez. Specializzata Agraria (sentenza n. 241 dell'11.04.2003) e della Corte d'Appello di Roma – Sezione Specializzata Agraria (sentenza del 2.12.2005) che riconoscono a questo Ente la titolarità dei suddetti terreni di uso civico e ne dispongono l'immediato rilascio a favore del medesimo.

Tarquinia, 20 dicembre 2006

L'ASSESSORE
(Alberto Blasi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Alessandro Antonelli)